



## CAPITOLO 4

### Paragrafo 4 - Protesi, ortesi ed ausili tecnici-

#### Oggetto della prestazione.

Il Servizio Sanitario Nazionale, a mezzo delle Aziende sanitarie, fornisce gratuitamente a invalidi civili, di guerra e per cause di servizio, invalidi minori (a fronte di una invalidità permanente), cittadini in particolari situazioni (es. non auto sufficienti in attesa del riconoscimento di invalidità civile) i seguenti supporti, se correlati all'infermità invalidante riconosciuta:

- ausili (es. carrozzelle, letti, deambulatori);
- protesi (es. di arto, protesi acustiche);
- ortesi (es. busti ortopedici, scarpe ortopediche, tutori).

La materia è regolata dal D.M., 27 agosto 1999; n. 332; "Regolamento recante norme per la prestazione di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe".

I supporti sono elencati al "nomenclatore", diviso in tre parti, allegato al decreto citato. In particolare (art. 1, commi 2, 3 e 4 D.M. 332/1999):

- l'elenco n. 1 del nomenclatore contiene i dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato, su prescrizione di un medico specialista, ed un successivo collaudo li da parte dello stesso. L'elenco n. 1 contiene, altresì, i dispositivi di fabbricazione continua o di serie finiti che, per essere consegnati ad un determinato paziente, necessitano di essere specificamente individuati e allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista; i dispositivi contenuti nell'elenco n. 1 sono destinati esclusivamente al paziente cui sono prescritti e la loro applicazione è effettuata da un tecnico in possesso del titolo abilitante all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria;
- l'elenco n. 2 del nomenclatore contiene i dispositivi (ausili tecnici) di serie la cui applicazione o consegna non richiede l'intervento del tecnico abilitato;
- l'elenco n. 3 del nomenclatore contiene gli apparecchi acquistati direttamente dalle aziende unità sanitarie locali ed assegnati in uso agli interessati.

Qualora l'assistito scelga un tipo o un modello di dispositivo non incluso nel nomenclatore, ma riconducibile a giudizio dello specialista prescrittore, per omogeneità funzionale ad uno di quelli elencati nel nomenclatore, l'azienda USL di competenza autorizza la fornitura e corrisponde al fornitore una remunerazione non superiore alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda per il



Segreteria Nazionale  
Polizia Penitenziaria

Vademecum per Dirigenti Sindacali  
Ad uso interno

dispositivo incluso nel nomenclatore e corrispondente a quello erogato (art. 1,5° comma, D.M. 332/1999).

Comunque, in casi particolari, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, l'azienda USL può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del nomenclatore allegato, sulla base dei criteri fissati dal Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, relativi alle condizioni dei soggetti, alle modalità di prescrizione e di controllo e alla tipologia di dispositivi che possono essere autorizzati (art. 1,6° comma, D.M. 332/1999).

**Beneficiari.**

Hanno diritto all'erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclatore gli assistiti di seguito indicati, in connessione a loro menomazioni e disabilità invalidanti (art. 2 D.M. 332/1999):

- invalidi civili ;
- invalidi di guerra ;
- invalidi per servizio;
- ciechi civili (ai sensi dell'art. 6 dell'abrogata legge 482/1968, cui comunque il D.M. 332/1999 rinvia si tratta di coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione);
- sordomuti (ai sensi dell'art. 7 dell'abrogata legge 482/1968, cui comunque il D.M. 332/1999 rinvia: si tratta di coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio) ;
- minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità permanente;
- coloro che si trovano nelle condizioni sanitarie per l'ottenimento della indennità di accompagnamento, ma che siano ancora in attesa dell'accertamento da parte della competente commissione;
- i soggetti laringectomizzati e tracheotomizzati, ileo-colostomizzati e urostomizzati, i portatori di catetere permanente, gli affetti da incontinenza stabilizzata nonché gli affetti da patologia grave che obbliga all'allettamento, previa presentazione di certificazione medica;
- i soggetti amputati di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastrectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio, previa presentazione di certificazione medica;
- i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per i quali il



Segreteria Nazionale  
Polizia Penitenziaria

Vademecum per Dirigenti Sindacali  
Ad uso interno

medico responsabile dell'unità operativa certifichi la contestuale necessità e urgenza dell' applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente; contestualmente alla fornitura della protesi o dell' ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità.

**Procedura.**

Per ciascuno dei propri assistiti che fruisca delle prestazioni di assistenza protesica, l'azienda USL è tenuta ad aprire e a mantenere aggiornata una scheda/fascicolo, contenente la documentazione attestante la condizione di avente diritto, le prestazioni erogate e le relative motivazioni e la data delle forniture (art. 2, 4° comma, D.M. 332/1999).

L'erogazione a carico del SSN delle prestazioni di assistenza protesica è subordinata (salvo i casi eventualmente individuati dalle regioni) al preliminare svolgimento delle seguenti attività (art. 4 D.M. 332/1999):

- prescrizione;
- autorizzazione;
- fornitura;
- collaudo.

Le predette fasi della procedura, però, non sono prescritte nelle seguenti due ipotesi (per il ricorrere delle quali è richiesta previa presentazione di certificazione medica):

- soggetti laringectomizzati e tracheotomizzati, ileo-colostomizzati e urostomizzati, i portatori di catetere permanente, gli affetti da incontinenza stabilizzata nonché gli affetti da patologia grave che obbliga all' allettamento; per i suddetti soggetti, la prescrizione, redatta da uno specialista del SSN, dipendente o convenzionato, competente per la menomazione, indica i dispositivi protesici necessari ed appropriati, riportati dall' allegato 2 del D.M. 332/1999, rispettivamente, nelle classi "Ausili per tracheotomia ISO 09.15", "Ausili per stomie ISO 09.18", "Cateteri vescicali ed esterno ISO 09.24", e "Raccoglitore per urina ISO 09.27"; "Ausili assorbenti l'urina ISO 09.30", "Ausili per la prevenzione e trattamento lesioni cutanee ISO 09.21" per il periodo intercorrente fino alla successiva visita di controllo, quando necessaria, e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Nell'indicazione del fabbisogno, la prima prescrizione tiene conto della eventuale necessità di verificare l'adattabilità del paziente allo specifico dispositivo prescritto. L'azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito autorizza la fornitura dei dispositivi per il periodo indicato dal medico prescritto, prevedendo idonee modalità di consegna frazionata (art. 2 D.M. 332/1999);

- soggetti amputati di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastrectomia ed i soggetti che abbiano subito un



intervento demolitore dell'occhio, previa presentazione di certificazione medica (art. 2, D.M. 332/1999).

### **Prescrizione.**

La prescrizione dei dispositivi protesici è redatta da un medico specialista del SSN, dipendente o convenzionato, competente per tipologia di menomazione o disabilità, fatta salva l'ipotesi dei ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per i quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la contestuale necessità e urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente; in tali casi, contestualmente alla fornitura della protesi o dell' ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità (art. 2, D.M. 332/1999).

La prescrizione costituisce parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro esiti che, singolarmente, per concorso o coesistenza, determinano la menomazione o disabilità.

A tal fine, la prima prescrizione di un dispositivo protesico deve comprendere:

- una diagnosi circostanziata, che scaturisca da una completa valutazione clinica e strumentale dell' assistito;
- l'indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell'ausilio prescritto, completa del codice identificativo riportato nel nomenclatore, e l'indicazione degli eventuali adattamenti necessari per la sua personalizzazione;
- un programma terapeutico di utilizzo del dispositivo comprendente: il significato terapeutico e riabilitativo; le modalità, i limiti e la prevedibile durata di impiego del dispositivo; le possibili controindicazioni; le modalità di verifica del dispositivo in relazione all'andamento del programma terapeutico.

### **Autorizzazione.**

L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico, dell' ortesi o dell' ausilio prescritto è rilasciata dall' azienda USL di residenza dell' assistito previa verifica dello stato di avente diritto ,del richiedente, della corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del nomenclatore, nonché, nel caso di forniture successive alla prima, del rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo (art. 4, 50 e 60 comma, D.M. 332/1999).

L'azienda USL si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione tempestivamente e comunque, in caso di prima fornitura, entro 20 giorni dalla richiesta. In caso di silenzio della USL, trascorso tale termine, l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa.

All'atto dell'autorizzazione, sulla prescrizione è riportato il corrispettivo riconosciuto



Segreteria Nazionale  
Polizia Penitenziaria

Vademecum per Dirigenti Sindacali  
Ad uso interno

dalla azienda USL al fornitore a fronte dell'erogazione del dispositivo prescritto. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore, è pari alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda di residenza dell'assistito.

Qualora i dispositivi protesici, ortesici e gli ausili siano prescritti, per motivi di necessità e urgenza, nel corso di ricovero presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio dell'azienda USL di residenza dell'assistito, la prescrizione è inoltrata dalla unità operativa di ricovero alla azienda USL di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax. Limitatamente ai dispositivi inclusi nell'elenco I del nomenclatore, in caso di silenzio della azienda USL, trascorsi 5 giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa da parte della azienda USL di residenza.

In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa fissata: dalla regione di residenza dell'assistito. Fornitura.

La fornitura del dispositivo protesico prescritto (art. 4, 70 comma, D.M. 332/1999), avviene entro termini definiti nell'ambito delle procedure pubbliche di acquisto effettuate dalle ASL ai fini della scelta dei suoi fornitori, e comunque non oltre i termini massimi, specifici per categoria di dispositivo, indicati nell'allegato 2 del D.M. 332/1999, pena l'applicazione di penalità.

Per le forniture urgenti autorizzate in favore degli assistiti ricoverati (di cui al citato art. 2, lettera e) D.M. 332/1999), i fornitori devono garantire tempi di consegna inferiori ai suddetti tempi massimi.

La fornitura di protesi di arto provvisoria o temporanea non modifica il tempo massimo di rilascio della prima fornitura definitiva.

Il fabbricante di dispositivi protesici è tenuto a corredare i prodotti delle istruzioni previste dalla normativa vigente. Il fornitore fornisce al paziente ed eventualmente a chi lo assiste dettagliate istruzioni sulla manutenzione e sull'uso del dispositivo erogato, anche a mezzo di indicazioni scritte.

Al momento della consegna del dispositivo protesico, l'assistito o chi ne esercita la tutela rilascia al fornitore una dichiarazione di ricevuta da allegare alla fattura trasmessa alla azienda USL ai fini del rimborso.

### **Collaudo.**

Il collaudo (art. 4, 100 comma, D.M. 332/1999) accerta la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo ai termini dell'autorizzazione ed è effettuato, entro 20 giorni dalla data di consegna, dallo specialista prescrittore o dalla sua unità operativa; a tal fine, entro il termine di 3 giorni lavorativi, il fornitore comunica all'azienda USL che ha rilasciato la prescrizione la data di consegna o di spedizione del dispositivo.

L'azienda USL invita, entro 15 giorni dall'avvenuta fornitura, l'assistito a presentarsi per il collaudo. Qualora l'assistito non si presenti alla data fissata per il collaudo senza giustificato motivo incorre nelle sanzioni fissate dalla regione. Qualora all'atto del



collaudo il dispositivo non risulti rispondente alla prescrizione, il fornitore è tenuto ad apportare le opportune variazioni.

Trascorsi 20 giorni dalla consegna del dispositivo senza che il fornitore abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'azienda USL, il collaudo si intende effettuato ai fini della fatturazione e del pagamento.

Il collaudo dei dispositivi erogati ad assistiti non deambulanti viene effettuato presso la struttura di ricovero o a domicilio.

### **Titolo di uso del dispositivo.**

I dispositivi protesici di cui agli elenchi 1 e 2 del nomenclatore si intendono ceduti in proprietà all'assistito, fatta salva la facoltà delle regioni di disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi per i quali sia possibile il riutilizzo, allo scopo di conseguire economie di gestione, prevedendo comunque l'obbligo dell'azienda cedente di garantire la perfetta funzionalità e sicurezza dei dispositivi e di fornire all'assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente (art. 4 12° comma, D.M. 332/1999).

In ogni caso, ed anche in quello di cessione della proprietà in favore dell'istante, i fornitori sono tenuti all'adempimento degli obblighi di garanzia della perfetta funzionalità dei dispositivi protesici per il periodo, successivo alla consegna, specificamente definite nell'ambito delle procedure pubbliche di acquisto espletate dalle ASL comunque non inferiore al termine di garanzia indicato nell'allegato 2 del D.M. 332/1999.

L'azienda USL proprietaria degli apparecchi di cui all'elenco 3 del nomenclatore (quelli cioè acquistati direttamente dalle ASL ed assegnati in uso agli interessati) è tenuta ad assicurarne la perfetta funzionalità e la sicurezza ed a fornire all'assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente ed inoltre i contratti stipulati con i fornitori dei suddetti apparecchi devono prevedere la manutenzione e la tempestiva riparazione per tutto il periodo di assegnazione in uso all'assistito vigente (art. 4, 13° comma, D.M. 332/1999).

### **Rinnovo della prestazione.**

L'art. 5 del D.M. 332/1999 disciplina le modalità di rinnovo dell'erogazione. La ASL non può autorizzare la fornitura di nuovi dispositivi protesici definitivi in favore dei propri assistiti di età superiore ai 18 anni prima che sia trascorso il tempo minimo di rinnovo, specifico per tipo di dispositivo, riportato in dettaglio nell'allegato 2 del D.M. 332/1999.

I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore, per particolari necessità terapeutiche o riabilitative o in caso di modifica dello stato psicofisico dell'assistito.



Segreteria Nazionale  
Polizia Penitenziaria

Vademecum per Dirigenti Sindacali  
Ad uso interno

In caso di smarrimento; di rottura accidentale, di particolare usura del dispositivo, di impossibilità tecnica della riparazione o di non convenienza della riparazione stessa ovvero di non perfetta funzionalità del presidio riparato, la azienda USL, sulla base di una dichiarazione sottoscritta dall'invalido o da chi ne esercita la tutela, può autorizzare, per una sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo protesico prima che siano decorsi i tempi minimi riportati in dettaglio nell'allegato 2 del D.M. 332/1999.

Alla scadenza del tempo minimo prescritto dal D.M. citato, il rinnovo della fornitura è comunque subordinato alla verifica di idoneità e convenienza alla sostituzione o riparazione da parte del medico specialista prescrittore.

Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore ai 18 anni non si applicano i tempi minimi di rinnovo; la azienda USL autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi protesici erogati, in base ai controlli clinici previsti e secondo il programma terapeutico.